

impegna il Governo

ad accelerare le procedure atte a vincolare su Malpensa 2000 l'esercizio aeroportuale degli aviogetti subsonici del Capitolo 2 adibiti al trasporto cargo.

(7-00712) « Savarese, Tosolini ».

**INTERPELLANZA URGENTE**  
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

la legge 30 luglio 1994, n. 474, prescrive, tra l'altro, che « tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore delle telecomunicazioni sono individuate quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta una clausola che attribuisca al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la titolarità, tra gli altri, del potere di gradimento per partecipazioni che rappresentino almeno la ventesima parte del capitale sociale »;

tale gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci;

Telecom è stata, al momento della privatizzazione, inserita tra le società di cui al punto a), come dimostra il fatto che nell'articolo 5 del suo statuto è stata inserita, a norma della suddetta legge n. 474, la clausola che attribuisce al ministero del tesoro i poteri stessi;

Telecom è oggetto di un tentativo di scalata che riguarda più del 20 per cento del capitale sociale;

tale scalata non si è ancora concretata con la presentazione del necessario « documento di offerta » prescritto dall'articolo 6 del regolamento applicativo del testo unico sulla finanza di impresa (cosiddetta legge Draghi);

risulta che gli istituti di credito italiani ed esteri che dovrebbero finanziare la scalata di cui sopra mettono come condizione per concedere il finanziamento stesso l'assicurazione preventiva che il Governo italiano conceda il necessario gradimento per il trasferimento delle azioni —:

se non ritenga che la eventuale preventiva assicurazione costituirebbe una chiarissima violazione della citata legge 30 luglio 1994, n. 474, perché impedirebbe allo Stato italiano di conoscere, come richiesto dalla legge stessa, la identità dei cessionari, elemento fondamentale per il rilascio del gradimento.

(2-01756) « Grimaldi, Nesi ».

**INTERPELLANZA**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non ritenga di intervenire nell'ambito dei propri poteri di coordinamento e di indirizzo, al fine di promuovere, nell'immediato, la sospensione dell'applicazione del decreto 11 febbraio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1999, n. 47) emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di concerto con il Ministro della sanità, nella parte in cui viene prevista la inclusione della « specializzazione in psicologia clinica » tra le scuole di specializzazione dell'area medica, atteso che siffatta decisione, prioritariamente, concretizza una palese violazione dell'ordinamento della professione di psicologo, definito dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

al riguardo l'interrogante ritiene di evidenziare che:

a) non esistono direttive o norme comunitarie concernenti la formazione di medici specialisti che considerano la specializzazione in psicologia clinica di pertinenza della Facoltà di medicina e chirurgia;

b) in nessuno Stato membro dell'Unione europea la specializzazione in psicologia clinica è appannaggio dell'area medica;

c) negli Stati membri dell'Unione europea, ove esiste la specializzazione in psicologia clinica, essa è attribuita all'area psicologica;

d) l'istituzione della figura dello psicologo e la definizione del relativo profilo professionale - come disciplinato dalla citata legge n. 56/1989 - escludono, *ope legis*, che prestazioni sanitarie riguardanti l'ambito psicologico possano essere di competenza del medico in quanto tale;

e) conseguentemente, la motivazione addotta a sostegno della decisione assunta dai citati Ministri che richiama le « esigenze obiettive del servizio sanitario nazionale » non è fondata e non ha ragione d'essere, tra l'altro non ne viene data alcuna contezza, essendo riportata come mero riferimento terminologico -:

quale sia l'orientamento del Governo in merito, tenuto conto che la XII Commissione del Senato della Repubblica, nella seduta del 4 giugno 1997, in sede di parere sullo schema di decreto concernente la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, ha proposto ed ottenuto la soppressione della disposizione che prevedeva l'inclusione della disciplina di psicologia clinica nella categoria professionale dei medici;

se intenda non dare, comunque, corso al decreto in questione relativamente alla psicologia clinica con effetto retroattivo e cioè dall'anno accademico 1998-1999 - come previsto dal decreto interministeriale - in attesa di un riesame della materia, anche per promuovere un quadro di cer-

tezza ai trentamila iscritti all'albo degli psicologi e ai cinquantamila studenti dei corsi di laurea in psicologia, i quali, altrimenti, vedrebbero ancor più ristretto il loro spazio professionale ed occupazionale, in forza di deroga ministeriale lesiva dei loro diritti.

(2-01755)

« Giovanardi ».

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

GAMBATO e SIGNORINI. - *Al Ministro per la funzione pubblica.* - Per sapere se il Ministro in indirizzo non intenda stabilire la regola che tutte le informazioni accessibili perché contenute in atti sottoposti a pubblicità legale (residenza, conservatorie, eccetera) possano essere fornite dalle pubbliche amministrazioni anche per via telematica o telefonica, con ciò sottraendo la materia alla discrezionalità amministrativa, fonte evidente di privilegi, abusi e soprusi. (3-03699)

VITALI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere - premesso che:

in data 18 febbraio 1999 veniva emanato il Notam (avviso alla gente dell'aria) n. 722 che sanciva chiaramente la chiusura degli aeroporti di Bari e Brindisi senza che la Seap e l'Enac si preoccupassero di trovare soluzioni alternative;

il predetto Notam sanciva, inoltre, che gli aeroporti di Grottaglie e Foggia sarebbero rimasti fuori dalla zona operativa destinata alle manovre di guerra;

nonostante l'ampio anticipo con cui si annunciava la situazione di difficoltà alla quale sarebbero andati incontro gli aeroporti di Brindisi e Bari l'Enac si limitava solamente a statuire la chiusura dei detti aeroporti senza minimamente preoccuparsi di individuare soluzioni alternative che potessero salvare il danno all'immagine della Puglia ed ai suoi interessi commerciali ed economici;